

Newsletter Legale

N° 1 del mese di Gennaio 2024

Indice:

- 1.1 Esibizione delle scritture contabili per ottenere le provvigioni indirette**
- 1.2 La mancata contestazione dell'estratto conto provvigioni**
- 1.3 La responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario**

1.1 Esibizione delle scritture contabili per ottenere le provvigioni indirette

Con sentenza n. 34690 del 12 dicembre 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di esibizione delle scritture contabili della preponente formulata in giudizio dall'agente per ottenere il pagamento delle provvigioni indirette.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

- il diritto ad ottenere l'esibizione delle scritture contabili della preponente sussiste anche nel caso in cui l'agente chiede il pagamento delle provvigioni c.d. indirette;
- il diritto alle provvigioni c.d. indirette compete in ogni caso di intervento della preponente nella zona di esclusiva riservata all'agente;
- se la preponente non fornisce all'agente la necessaria documentazione contabile degli affari che sono stati conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell'agente durante il rapporto, in sede giudiziale l'agente può chiedere l'esibizione della contabilità della preponente per fornire la prova delle provvigioni indirette a lui spettanti.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame la Cassazione ha stabilito che l'agente ha diritto ad ottenere l'esibizione delle scritture contabili della preponente anche quando richiede il pagamento delle provvigioni indirette.

1.2 La mancata contestazione dell'estratto conto provvigioni

L'estratto conto provvigioni deve essere consegnato periodicamente all'agente e deve riportare i singoli affari per i quali gli è riconosciuta la provvigione e la misura di quest'ultima.

A volte capita che per alcuni affari la misura della provvigione non corrisponde a quella pattuita nel contratto di agenzia, senza però che l'agente effettui alcuna contestazione al riguardo.

Pertanto, si è posto il problema di dare un significato alla mancata contestazione dell'estratto conto provvigioni da parte dell'agente.

Sul punto la giurisprudenza è divisa tra due posizioni contrastanti.

Secondo un orientamento giurisprudenziale l'accettazione tacita e prolungata nel tempo da parte dell'agente di tutti gli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente costituisce elemento sufficiente a far desumere indirettamente anche l'accettazione delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui l'estratto conto provvigioni si considera approvato se non contestato entro trenta giorni, l'approvazione dell'estratto conto non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli

accrediti, in quanto l'approvazione tacita riguarda solo le somme risultanti nell'estratto conto, ma non vale come rinuncia ad eventuali crediti per affari non compresi negli estratti conto approvati.

1.3 La responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario

Gli Accordi Economici Collettivi (cosiddetti A.E.C.) sia del settore commercio, sia del settore industria disciplinano espressamente l'addebito del campionario.

In particolare:

- l'art. 4 dell'A.E.C. settore commercio 16 febbraio 2009 stabilisce che il contratto può prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, mentre è vietato l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi;
- l'art. 3 dell'A.E.C. settore industria 30 luglio 2014 stabilisce che il valore del campionario affidato all'agente potrà essere addebitato in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo, mentre non è consentito l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi.

In base ad una interpretazione letterale delle suddette norme degli A.E.C. sembra possibile addebitare all'agente il valore del campionario in caso di furto, in quanto tale fattispecie non configura un caso di mancata restituzione e/o di danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario.

A sostegno della tesi della responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario va considerato anche che:

- di solito nei contratti individuali di agenzia si precisa che la preponente rimane proprietaria dei campionari che affida all'agente in comodato d'uso;
- ai sensi dell'art. 1804 codice civile il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
- in base alle norme sulla responsabilità del comodatario, in caso di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa non in caso di semplice prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ma qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, il comodatario stesso non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza (ad esempio la chiusura dell'autovettura a chiave con i vetri completamente alzati e con il sistema di allarme antifurto inserito durante le soste, anche temporanee; il ricovero dell'autovettura in rimesse private o pubbliche durante le ore notturne).

Pertanto, per essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di furto del campionario l'agente deve riuscire a dimostrare in un eventuale giudizio di aver adottato tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza per evitare tale furto, posto che la mera denuncia penale da parte dell'agente non è di per sé elemento idoneo a liberarlo da tale responsabilità.